

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

<i>Decisione Quadro 2009/315/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009</i>	<i>Direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019</i>	<i>D.Lgs. 12 maggio 2016 n. 74</i> TESTO VIGENTE	NOTE	<i>D.Lgs. 12 maggio 2016 n. 74</i> TESTO MODIFICATO
Articolo 1	<i>Articolo 1 Decisione quadro (sostituito da art. 1, n. 1)</i>	Articolo 1		Articolo 1
Obiettivo	Obiettivo	(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)		(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)
La presente decisione quadro si prefigge:	La presente decisione quadro	1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.	Il testo dell'articolo 1 del d.lgs. viene adeguato in modo da tener conto della avvenuta "sostituzione" della decisione 2009/316/GAI, prevista dall'articolo 2 della direttiva.	1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziale, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.
a) di definire le modalità secondo le quali uno Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna contro un cittadino di un altro Stato membro («Stato membro di condanna») trasmette le informazioni su tale condanna allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza»);	a) definisce le condizioni a cui lo Stato membro di condanna scambia con gli altri Stati membri le informazioni sulle condanne;			
b) di definire gli obblighi di conservazione di tali informazioni che incombono allo Stato membro di cittadinanza e di precisare i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario;	b) definisce gli obblighi che incombono allo Stato membro di condanna e allo Stato membro di cittadinanza della persona condannata («Stato membro di cittadinanza della persona») e precisa i metodi da seguire nel rispondere a una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale;			

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

c) di fissare il quadro per la costruzione e lo sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, in base alla presente decisione quadro e alla successiva decisione di cui all'articolo 11, paragrafo 4.	c) istituisce un sistema informatico decentrato per lo scambio delle informazioni sulle condanne basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS).»;			
Articolo 2	Articolo 2 <i>Decisione quadro</i> (mod. per aggiunta da art. 1, n. 2)	Articolo 2		
Definizioni	Definizioni	(Definizioni)		
Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:	Ai fini della presente decisione quadro, si intende per:	1. Ai fini del presente decreto si intende per:		
a) «condanna» ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna;	a) «condanna» ogni decisione definitiva di una giurisdizione penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato, nella misura in cui tali decisioni siano riportate nel casellario giudiziario dello Stato di condanna;	a) «condanna»: ogni decisione definitiva di condanna adottata dalla autorità giudiziaria penale nei confronti di una persona fisica in relazione a un reato e iscritta nel casellario giudiziale;		
b) «procedimento penale» la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;	b) «procedimento penale» la fase precedente al processo penale, la fase del processo penale stesso e l'esecuzione della condanna;	b) «procedimento penale»: procedimento, sia nella fase delle indagini preliminari che nelle fasi successive all'esercizio dell'azione penale;		

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

c) «casellario giudiziario» il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.	c) «casellario giudiziario» il registro nazionale o i registri nazionali in cui le condanne sono registrate conformemente al diritto nazionale.	c) «casellario giudiziale»: registro nazionale in cui sono riportate le condanne;		
		d) «Paese terzo»: Paese non membro dell'Unione europea.		
	d) «Stato membro di condanna», lo Stato membro in cui è stata pronunciata una condanna;		La nozione risulta già impiegata nel dlgs. 74 del 2016 e nel T.U. Casellario ¹ . Si ritiene, pertanto, di non implementare con definizione <i>ad hoc</i> .	
	e) «cittadino di paese terzo», chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, TFUE, l'apolide o qualsiasi persona la cui cittadinanza è ignota;		Considerata la nozione già dettata dall'articolo 2, lett. d), del dlgs. 74 del 2016, si ritiene di dover intervenire unicamente per inserire l'equiparazione al «cittadino di paese terzo» dell'apolide e delle persone la cui cittadinanza è ignota. Sono state altresì adeguate a tale equiparazione le pertinenti disposizioni del T.U. Casellario riferite ai cittadini di Paesi terzi (v. articolo 3, lett. b) [n.1], d), e), f) e h) dello schema di decreto)	1-bis. Le disposizioni del presente decreto che si riferiscono ai cittadini di un Paese terzo si applicano, altresì, agli apolidi e alle persone la cui cittadinanza è ignota.

¹ Per «T.U. Casellario» si intende il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, **di casellario giudiziale europeo**, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	f) «dati relativi alle impronte digitali» i dati relativi alle impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;		Viene aggiunta la lett. d-bis). Analogia modifica viene apportata all'art. 2 del T.U. Casellario, in cui si inserisce la lett. h-bis).	d-bis) «impronte digitali»: le impressioni piatte e rollate delle impronte digitali di ciascun dito;
	g) «immagine del volto» le immagini digitalizzate del volto di una persona;		Viene aggiunta la lett. d-ter). Analogia modifica viene apportata all'art. 2 del T.U. Casellario, in cui si inserisce la lett. h-ter).	d-ter) «immagine del volto»: le immagini digitalizzate del volto di una persona;»;
	h) «implementazione di riferimento ECRIS» il software sviluppato dalla Commissione e messo a disposizione degli Stati membri per lo scambio delle informazioni sui casellari giudiziali tramite ECRIS.»;		La previsione non abbisogna di implementazione.	
Articolo 3		Art. 3		
Autorità centrale		(Autorità centrale competente)		
1. Ai fini della presente decisione quadro ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale. Tuttavia, per la trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 4 e per la risposta ai sensi dell'articolo 7 alle richieste di cui all'articolo 6, gli Stati membri possono		1. L'autorità centrale competente per le finalità di cui al presente decreto è l'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di	Non risulta necessaria alcuna modifica	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

designare una o più autorità centrali.		casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.		
2. Ciascuno Stato membro informa il segretariato generale del Consiglio e la Commissione dell'autorità centrale o delle autorità centrali designate ai sensi del paragrafo 1. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri e all'Eurojust.				
Articolo 4	Articolo 4 Decisione quadro (modif. par. 1 ex art. 1, n. 3)	Art. 4		
Obblighi dello Stato membro di condanna	Obblighi dello Stato membro di condanna	Condanne pronunciate in Italia nei confronti di cittadino di altro Stato membro		
1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché qualsiasi condanna pronunciata nel proprio territorio comporti, nel momento in cui è fornita al casellario giudiziario, l'indicazione della cittadinanza o delle cittadinanze della persona condannata, ove si tratti di un cittadino di un altro Stato membro.	1. Ciascuno Stato membro di condanna adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condanne comminate nell'ambito del proprio territorio siano corredate di informazioni sulla cittadinanza o sulle cittadinanze della persona condannata qualora tale persona sia un cittadino di un altro Stato membro o un cittadino di paese terzo. Il casellario giudiziale indica se	1. Qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale è comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. 2. Le informazioni trasmesse allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza sono	Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto è oggetto di un mero adeguamento lessicale (con cui si conferma la competenza dell'Ufficio centrale alle operazioni di trasmissione delle informazioni), che discende dall'interpolazione del successivo comma 2-bis. Al fine di un corretto recepimento della direttiva, è stato altresì modificato l'art. 4 del T.U.	1. L'Ufficio centrale comunica senza indugio qualsiasi condanna pronunciata in Italia e iscritta nel casellario giudiziale all'autorità centrale dello Stato membro o degli Stati membri di cittadinanza della persona condannata, pur quando questa abbia anche la cittadinanza italiana. Art. 4 T.U. Casellario 1. Ogni provvedimento giudiziario e amministrativo è

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	le informazioni sulla cittadinanza non sono note o se la persona condannata è un apolide.	quelle di cui all'articolo 5-ter del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 ² .	Casellario, riportato nella colonna a destra.	iscritto per estratto contenente i seguenti dati: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza , codice identificativo della persona cui si riferisce il provvedimento; codice identificativo è il codice fiscale per il cittadino italiano e per il cittadino di Stato dell'Unione europea che abbia il domicilio fiscale in Italia, nonché il codice individuato ai sensi dell'articolo 43 per il cittadino di Stato dell'Unione europea che non abbia il codice fiscale, per il cittadino di Stato non appartenente
--	---	--	---	--

² Il testo della disposizione è il seguente:

Art. 5-ter (Estratto del provvedimento iscrivibile)

1. Ogni estratto di condanna ricevuto è conservato integralmente attraverso l'iscrizione dei seguenti dati:

a) informazioni obbligatorie necessariamente trasmesse dallo Stato di condanna:

- 1) nome completo (cognome, nome, eventuale secondo cognome, eventuale secondo nome), data di nascita, luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali no mi precedenti;
- 2) data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
- 3) data del reato, qualificazione giuridica del fatto, riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
- 4) pena, principale ed accessoria, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;

b) informazioni facoltative trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale dello Stato di condanna:

- 1) nome dei genitori della persona condannata;
- 2) numero di riferimento della condanna;
- 3) luogo del reato;
- 4) interdizioni derivanti dalla condanna;

c) informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale dello Stato di condanna:

- 1) numero di identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata;
- 2) impronte digitali della persona condannata, conservate ai sensi dell'articolo 43;
- 3) eventuali pseudonimi della persona condannata.

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

				all'Unione europea, per la persona di cui non è nota la cittadinanza e per l'apolide; <i>Omissis</i> 1-bis. Quando le informazioni sulla cittadinanza della persona condannata non sono note, o quando la persona condannata è un apolide, nell'estratto ne è fatta specifica menzione.
			Viene inserito il co. 2-bis, che si correla all' art. 7, par. 2, co. 3, primo periodo, della decisione quadro , chiarendo una rilevante implicazione che deriva dalla clausola di salvezza della normativa in materia di protezione dei dati personali, di cui all'articolo 9, co. 1, del d.lgs.	2-bis. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale.
2. L'autorità centrale dello Stato membro di condanna provvede a comunicare senza indugio alle autorità centrali degli altri Stati membri le condanne penali pronunciate sul proprio territorio contro cittadini di tali altri Stati membri, quali iscritte nel casellario giudiziario.	<i>Identico</i>	<i>V. supra co. 1 e 2</i>		

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

Qualora sia noto che la persona condannata ha la cittadinanza di più Stati membri, le informazioni sono trasmesse a ciascuno di essi, anche quando la persona condannata ha la cittadinanza dello Stato membro nel cui territorio è stata condannata.				
3. Le informazioni relative alla successiva modifica o soppressione delle informazioni contenute nel casellario giudiziario sono immediatamente trasmesse dall'autorità centrale dello Stato membro di condanna all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza.	<i>Identico</i>	3. Le modifiche e le eliminazioni dei dati del casellario giudiziale, già comunicati allo Stato membro o agli Stati membri di cittadinanza, sono immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati.		
4. Lo Stato membro che ha fornito le informazioni ai sensi dei paragrafi 2 e 3 trasmette all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza, su richiesta di quest'ultima in singoli casi, copia delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti, nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirle di esaminare se essi	<i>Identico</i>	4. Sono altresì inviate, previa richiesta, le copie delle sentenze e dei conseguenti provvedimenti nonché ogni altra informazione pertinente.		

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

richiedano provvedimenti a livello nazionale.				
Articolo 5	Articolo 5	Art. 5		
Obblighi dello Stato membro di cittadinanza	Obblighi dello Stato membro di cittadinanza	(Condanne pronunciate in altro Stato membro nei confronti di cittadino italiano)		
1. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7.	1. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva integralmente, conformemente all'articolo 11, paragrafi 1 e 2, le informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7.	1. L'Ufficio centrale conserva i dati e le informazioni ricevute circa le condanne pronunciate dalle autorità giudiziarie di altri Stati membri nei confronti del cittadino italiano, provvedendo immediatamente agli aggiornamenti in seguito alle modifiche o alle eliminazioni di cui riceva comunicazione e, quando interpellato, ne dispone la trasmissione all'autorità che ne fa richiesta.	<i>Non risulta necessaria alcuna modifica</i>	
2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.	2. Qualsiasi modifica o soppressione di informazioni trasmesse ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dà luogo a un'identica modifica o soppressione, da parte dello Stato membro di cittadinanza, delle informazioni conservate ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo a fini di ritrasmissione a norma dell'articolo 7.			

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

3. Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.	3. Ai fini della ritrasmissione a norma dell'articolo 7, lo Stato membro di cittadinanza può servirsi esclusivamente di informazioni aggiornate ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo.			
Articolo 6	Articolo 6 Decisione quadro (modifiche ex art. 1, n. 4)	Art. 6	<u>NOTE</u>	Art. 6
Richiesta d'informazioni sulle condanne	Richiesta d'informazioni sulle condanne	(Richiesta di informazioni sulle condanne)	<i>L'articolo 1, punto 4), della direttiva interviene a modificare l'articolo 6 della decisione quadro (relativo alle richieste di informazioni sulle condanne), sostituendo il paragrafo 3 con i nuovi paragrafi 3 e 3-bis. Attraverso le nuove disposizioni, peraltro di non chiarissimo coordinamento con l'inalterata permanenza della previsione generale di cui al paragrafo 2, si introduce una disciplina diversificata a seconda che la richiesta di informazioni sulle condanne rivolta all'Ufficio centrale provenga da un cittadino di uno Stato membro o da un cittadino di un Paese terzo. Per tale seconda ipotesi, in attesa dell'imminente entrata in operatività del sistema ECRIS-</i>	(Richiesta di informazioni sulle condanne)
1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario.	1. Quando si richiedono informazioni al casellario giudiziario di uno Stato membro ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, l'autorità centrale di tale Stato membro può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario.	1. La richiesta di informazioni sulle condanne, diretta all'Ufficio centrale, è redatta in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto. Allo stesso modo è redatta la richiesta di informazioni diretta dall'Ufficio centrale alla autorità di altro Stato membro. 2. L'Ufficio centrale, ricevuta la richiesta delle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o anche per finalità diverse, può rivolgersi, per acquisire le informazioni necessarie, all'autorità centrale di un altro Stato membro.		2. Quando riceve una richiesta di informazioni sulle condanne dalle autorità di altri Stati membri nell'ambito di un procedimento penale o a fini diversi, l'Ufficio centrale può, a sua volta, rivolgere una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale di un altro Stato membro.

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

			<i>TCN, si stabilisce che l'Ufficio centrale indirizzi, a sua volta, la richiesta di acquisizione delle informazioni «alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato». Le nuove disposizioni sono state attuate nel comma 4 dell'articolo 6.</i> <i>Si è ritenuto necessario, peraltro, procedere ad un'integrale riformulazione della norma sia per ragioni di chiarezza e omogeneità lessicale, sia per garantire una maggiore aderenza alla struttura e ai contenuti dell'atto eurounitario.</i>	
2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro	2. Qualora una persona richieda informazioni sul proprio casellario giudiziario, l'autorità centrale dello Stato membro nel quale la richiesta è stata introdotta può, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato membro	3. Allo stesso modo può provvedere quando la richiesta è proposta dall'interessato, purché questi sia o sia stato cittadino italiano o residente in Italia o sia o sia stato cittadino o residente dello Stato membro alla cui autorità centrale sono richiesti i dati e le informazioni.		3. La disposizione del comma 2 si applica anche quando la richiesta di informazioni è proposta dall'interessato, purché sia o sia stato in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza dello Stato membro richiesto, oppure sia o sia stato residente in Italia o nello Stato membro richiesto.

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

richiedente o dello Stato membro richiesto.	richiedente o dello Stato membro richiesto.			
3. Allorché una persona, scaduto il termine di cui all'articolo 11, paragrafo 7, chiede informazioni sul proprio casellario giudiziario all'autorità centrale di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale dello Stato membro in cui è presentata la richiesta rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziario per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.	3. Qualora un cittadino di uno Stato membro chieda informazioni sul proprio casellario giudiziario all'autorità centrale di un altro Stato membro, detta autorità centrale rivolge all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dai casellari giudiziali e include tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato. 3-bis. Qualora un cittadino di paese terzo chieda informazioni sul proprio casellario giudiziario all'autorità centrale di uno Stato membro, detta autorità centrale rivolge alle autorità centrali degli Stati membri che possiedono informazioni sui precedenti penali dell'interessato una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale e include tali informazioni e dati a esse	4. Se l'interessato richiedente non è cittadino italiano, l'Ufficio centrale chiede i dati e le informazioni necessarie all'autorità centrale dello Stato membro di cui l'interessato è cittadino.	<i>In riferimento alle richieste di informazioni formulate da cittadini di Paesi terzi, si è provveduto anche a modificare le disposizioni del T.U. Casellario di seguito indicate.</i> <u>All'art. 19, comma 5-bis, in relazione ai compiti dell'Ufficio centrale, è stata inserita la lettera f-bis), così formulata:</u> <i>f-bis) risponde alle richieste di informazioni sul casellario giudiziale formulate da un cittadino di Paese terzo, da una persona di cui non è nota la cittadinanza e da un apolide alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.</i> <u>All'art. 25-ter, in relazione al certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dall'interessato, è stata inserito il comma 2-bis), così formulato:</u>	4. Nei casi di cui al comma 3, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza. Se l'interessato è cittadino di uno Stato terzo, l'Ufficio centrale rivolge la richiesta alle autorità centrali degli Stati membri che detengono le informazioni. 5. L'Ufficio centrale include le informazioni e i dati acquisiti ai sensi del comma 4 nel certificato da fornire all'interessato.

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	attinenti nell'estratto da fornire all'interessato.		2-bis. Il cittadino di Paese terzo, la persona di cui non è nota la cittadinanza e l'apolide che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale acquisiscono da esso le informazioni relative alle condanne pronunciate nei loro confronti nei limiti previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.	
4. Qualsiasi richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario a un'autorità centrale di uno Stato membro è inviata mediante il modulo che figura in allegato.				Art. 6, co. 1: L'Ufficio centrale redige la richiesta di informazioni diretta alle autorità degli altri Stati membri in conformità al modulo di cui all'allegato A al presente decreto.
Articolo 7	Articolo 7 Decisione quadro (modifiche ex art. 1, n. 5)	Art. 7	<u>NOTE</u>	Art. 7
Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne	Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne	(Informazioni sulle condanne)	L'articolo 1, punto 5), della direttiva modifica l'articolo 7 della decisione quadro, concernente le risposte alle richieste di informazioni sulle condanne.	(Risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne)
1. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmette all'autorità centrale dello Stato	Identico	1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità: a) quando la richiesta, proposta per un procedimento penale o anche per fini diversi, si riferisce	In particolare, viene sostituito il paragrafo 4 e aggiunto un nuovo paragrafo 4-bis, in questo caso al fine di creare un regime differenziato a seconda che la richiesta di informazioni sulle	1. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino italiano, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative:

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

membro richiedente le informazioni relative: a) alle condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e iscritte nel casellario giudiziario; b) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse dopo il 27 aprile 2012, in applicazione dell'articolo 4, quali conservate ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2; c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e siano iscritte nel casellario giudiziario; d) alle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nel casellario giudiziario.		a un cittadino italiano, trasmette le informazioni relative: 1) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; 2) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5; 3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; 4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; [... v. dopo lett. b)]	condanne avanzata da uno Stato membro riguardi un cittadino UE oppure un cittadino di un Paese terzo. Le nuove disposizioni sono state attuate, rispettivamente, nei commi 5 e 6 dell'articolo 7. Tale disposizione, peraltro, per le medesime ragioni già esposte a proposito dell'articolo 6, è stata riformulata integralmente.	a) alle condanne pronunciate in Italia e iscritte nel casellario giudiziale; b) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione in applicazione dell'articolo 4 e che abbia conservato ai sensi dell'articolo 5; c) alle condanne pronunciate in altri Stati membri, di cui abbia avuto informazione prima dell'entrata in vigore del presente decreto e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; d) alle condanne pronunciate in Paesi terzi, di cui abbia avuto informazione e che siano state iscritte nel casellario giudiziale.
--	--	---	---	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

2. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario viene rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponde in conformità del diritto nazionale indicando le condanne pronunciate nello Stato membro di cittadinanza e quelle pronunciate in paesi terzi che le siano state notificate e siano iscritte nel suo casellario giudiziario. Per quanto riguarda le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato membro di cittadinanza, l'autorità centrale di quest'ultimo Stato membro trasmette in conformità del diritto nazionale allo Stato membro richiedente le informazioni conservate a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, nonché le informazioni trasmesse a tale autorità centrale entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel suo casellario giudiziario.	<i>Identico</i>	V. il comma 1 sopra riportato, che si riferisce anche all'ipotesi in cui le informazioni siano richieste «a fini diversi da un procedimento penale». In riferimento alla previsione dell'ultimo comma del par. 2, la disposizione vigente prevede al comma 1, lettera b): 1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità: <i>b) quando, in relazione alle condanne di cui al numero 2) della lettera a), lo Stato membro che ha fornito le informazioni ha fatto divieto di ulteriori trasmissioni per fini diversi da un procedimento penale, indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni;</i>		2. Quando la richiesta di cui al comma 1 è presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne ivi indicate alla lettera a), alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 28 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nonché le informazioni relative alle condanne indicate alle lettere c) e d) del medesimo comma 1. Sono altresì comunicate le informazioni relative alle condanne di cui al comma 1, lettera b), salvo che lo Stato membro di condanna che le ha trasmesse abbia comunicato che esse non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'Ufficio centrale indica all'autorità richiedente lo Stato membro da cui provengono le informazioni.
---	------------------------	--	--	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

Nel trasmettere le informazioni a norma dell'articolo 4, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna può comunicare all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel primo Stato membro e trasmesse all'autorità centrale del secondo Stato membro non possono essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale. In tal caso, l'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza comunica allo Stato membro richiedente, con riguardo a dette condanne, quale altro Stato membro aveva trasmesso tali informazioni, in modo da consentire allo Stato membro richiedente di rivolgere una richiesta direttamente allo Stato membro di condanna per ottenere informazioni sulle condanne in questione.				<i>In riferimento alla previsione dell'ultimo comma del par. 2, si rinvia altresì a quanto osservato in relazione all'<u>articolo 4, co. 2-bis</u>.</i>
--	--	--	--	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

3. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza da un paese terzo, detto Stato membro può rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri conformemente ai paragrafi 1 e 2.	<i>Identico</i>	In riferimento alla previsione al par. 3, la disposizione vigente prevede al comma 1, lettera c), e al comma 2: 1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità: <i>c) quando la richiesta è proposta dalle autorità di un Paese terzo in relazione a un cittadino italiano, risponde in riferimento alle condanne di cui ha avuto informazione dalle autorità di altro Stato membro soltanto nei limiti applicabili allo scambio di informazioni con gli Stati membri;</i> 2. Con la risposta alle richieste delle autorità di un Paese terzo, proposte ai fini di un procedimento penale, l'Ufficio centrale specifica che i dati personali trasmessi possono essere utilizzati soltanto ai fini del procedimento penale. Se si tratta di fini diversi da un procedimento penale specifica che i dati personali trasmessi		3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche quando la richiesta di informazioni riguardante un cittadino italiano è presentata dalle autorità di un Paese terzo. Nel trasmettere le informazioni l'Ufficio centrale comunica alle autorità richiedenti che esse possono essere utilizzate soltanto ai fini del procedimento penale per il quale sono state richieste. Se la richiesta è stata presentata per fini diversi da un procedimento penale, l'Ufficio centrale comunica che le informazioni possono essere utilizzate solo per il fine per il quale sono stati richieste.
--	------------------------	---	--	---

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

		<i>possono essere utilizzati solo per il fine per il quale sono stati richiesti.</i>		
4. Quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziario è rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e di apolidi contenute nel suo casellario giudiziario nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.	4. Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di uno Stato membro sia rivolta ai sensi dell'articolo 6 all'autorità centrale di uno Stato membro che non sia quello di cittadinanza, lo Stato membro richiesto trasmette tali informazioni nella misura prevista dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale.	In riferimento alla previsione al par. 4, la disposizione vigente prevede al comma 1, lettera d): 1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, secondo le seguenti modalità: <i>d) quando la richiesta riguarda cittadini di altro Stato membro, di Paesi terzi o apolidi, risponde trasmettendo le informazioni relative alle condanne pronunciate in Italia e alle condanne pronunciate all'estero nella misura in cui l'autorità giudiziaria italiana può ottenere le stesse informazioni in casi analoghi.</i>		4. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni riguardante un cittadino di altro Stato membro, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni richieste alle condizioni previste dall'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959 e ratificata con legge 23 febbraio 1961, n. 215.

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	4-bis. Qualora una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo sia presentata ai sensi dell'articolo 6 ai fini di un procedimento penale, lo Stato membro richiesto trasmette le informazioni sulle condanne pronunciate nello Stato membro richiesto e iscritte nei casellari giudiziali e sulle condanne pronunciate in paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e iscritte nei casellari giudiziali. Se tali informazioni sono richieste a fini diversi da un procedimento penale, si applica di conseguenza il paragrafo 2 del presente articolo.		<i>In riferimento alle richieste di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, si è provveduto altresì a integrare l'art. 28-bis del T.U. Casellario, relativo al Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, inserendo il comma 3-bis, così formulato:</i> 3-bis. La pubblica amministrazione di altro Stato membro dell'Unione europea che rivolge richiesta di informazioni all'Ufficio centrale nei confronti di un cittadino di Paese terzo, di una persona di cui non è nota la cittadinanza e di un apolide cittadino italiano acquisisce da esso le informazioni relative alle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.	5. Quando, ai sensi dell'articolo 6, è presentata una richiesta di informazioni ai fini di un procedimento penale riguardante un cittadino di Paese terzo, un apolide o una persona di cui non è nota la cittadinanza, l'Ufficio centrale trasmette le informazioni relative alle condanne indicate al comma 1, lettere a) e d). Se la richiesta è presentata per fini diversi da un procedimento penale, fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 2, trasmette altresì le condanne pronunciate in altri Stati membri.
--	--	--	---	---

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

5. La risposta è fornita mediante il modulo che figura in allegato. Questo è corredato di un elenco delle condanne, stilato conformemente al diritto nazionale.		<i>3. Il modulo di cui all'allegato B al presente decreto è corredato di un elenco delle condanne, redatto conformemente al diritto nazionale.</i>		6. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, corredandolo di un elenco delle condanne redatto conformemente alle disposizioni in materia di certificati del casellario giudiziale.
--	--	---	--	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

			Nell'ambito della riformulazione dell'articolo 7 è stata data attuazione alla previsione di cui al punto 6) dell'articolo 1 della direttiva, con cui si è previsto un termine di venti giorni lavorativi per l'evasione delle richieste di informazioni sulle condanne presentate dagli interessati (ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 3-bis della decisione quadro). In conseguenza di ciò, è stata prevista l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 74 75, così eliminandosi anche la parziale sovrapposizione contenutistica tra il comma 1 di tale norma e l'incipit dell'articolo 7.	7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari. 8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
Articolo 8	Articolo 8 Decisione quadro (mod. par. 2 ex art. 1, n. 6)	Art. 8	<u>NOTE</u>	
Termini di risposta	Termini di risposta	(Termini di risposta)		
1. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è	1. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è	1. L'Ufficio centrale risponde alle richieste delle autorità	Come già rilevato, nella riformulazione dell'articolo 7 è	<u>V. articolo 7, co. 7 - 8</u>

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

trasmessa dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, mediante il modulo che figura in allegato, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, alle condizioni previste dal diritto, dalla regolamentazione o dalla prassi nazionali. Qualora necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, lo Stato membro richiesto consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste. 2. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 2, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.	trasmessa dall'autorità centrale dello Stato membro richiesto all'autorità centrale dello Stato membro richiedente, mediante il modulo che figura in allegato, immediatamente e comunque entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, alle condizioni previste dal diritto, dalla regolamentazione o dalla prassi nazionali. Qualora necessiti di ulteriori informazioni per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, lo Stato membro richiesto consulta immediatamente lo Stato membro richiedente in modo da fornire una risposta entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento delle informazioni complementari richieste. 2. La risposta alla richiesta di cui all'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 3 bis, è trasmessa entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.	centrali degli altri Stati membri, mediante il modulo di cui all'allegato B al presente decreto, immediatamente e comunque non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce; risponde alle richieste proposte dall'interessato entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.	stata data attuazione alla previsione di cui al punto 6) dell'articolo 1 della direttiva, con cui si è previsto un termine di venti giorni lavorativi per l'evasione delle richieste di informazioni sulle condanne presentate dagli interessati (ai sensi dei paragrafi 2, 3 e 3-bis della decisione quadro). In conseguenza di ciò, è stata prevista l'abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 75, così eliminandosi anche la parziale sovrapposizione contenutistica tra il comma 1 di tale norma e l'incipit dell'articolo 7.	7. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dalle autorità centrali degli altri Stati membri immediatamente e, comunque, entro un termine non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta. Quando occorre acquisire informazioni complementari per identificare la persona cui la richiesta si riferisce, l'Ufficio centrale consulta immediatamente l'autorità richiedente. In tal caso, il termine di cui al primo periodo decorre dalla data di in cui pervengono le informazioni complementari. 8. L'Ufficio centrale risponde alle richieste di informazioni presentate dall'interessato entro un termine non superiore a venti giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta.
--	---	--	---	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

Articolo 9	Articolo 9 <i>Decisione quadro</i> (modifiche ex art. 1, n. 7)	Art. 9		
Condizioni di utilizzo dei dati personali	Condizioni di utilizzo dei dati personali	(Condizioni di utilizzo dei dati personali)		
1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1 e 4, ai fini di un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come specificato nel modulo che figura in allegato.	1. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 4 e 4-bis, ai fini di un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti, come specificato nel modulo che figura in allegato.	1. Salva la disciplina sul trattamento dei dati personali relativi a decisioni pronunciate in Italia, i dati personali ricevuti dalle autorità centrali degli altri Stati membri, ai fini di un procedimento penale o per fini diversi da un procedimento penale, possono essere utilizzati solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti o per i fini e nei limiti della richiesta, come specificato nel modulo di cui all'allegato B al presente decreto.	Non risulta necessaria alcuna modifica.	
2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e 4, per fini diversi da un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati dallo Stato membro richiesto nel modulo che figura in allegato.	2. I dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 e, 4 e 4-bis, per fini diversi da un procedimento penale possono essere usati dallo Stato membro richiedente, conformemente al suo diritto nazionale, solo per il fine per il quale sono stati richiesti e nei limiti specificati dallo Stato membro richiesto nel modulo che figura in allegato.		In riferimento alle condanne pronunciate a carico di un cittadino di paese terzo, si è peraltro provveduto a integrare l'art. 28-bis del T.U. Casellario, relativo al Certificato del casellario giudiziale europeo richiesto dalla pubblica amministrazione, inserendo il comma 2-bis, così formulato: 2-bis. Nella risposta alla richiesta di informazioni da parte della pubblica amministrazione in ordine ad un cittadino di Paese terzo, ad una persona di cui non è nota la cittadinanza e ad un apolide sono riportate le informazioni sulle condanne acquisite alle condizioni e secondo le modalità previste dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 74.	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2 e 4, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.	3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, i dati personali trasmessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 1, 2-e, 4 e 4-bis, possono essere usati dallo Stato membro richiedente per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza.	2. I dati personali di cui al comma 1 sono in ogni caso utilizzabili per la prevenzione di un pericolo grave ed immediato per la pubblica sicurezza.		
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi a un paese terzo ai fini di un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale paese terzo soltanto ai fini di un procedimento penale.	4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati personali ricevuti da un altro Stato membro ai sensi dell'articolo 4, se trasmessi a un paese terzo a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo applicabili in uno Stato membro richiedente ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo. Gli Stati membri specificano che i dati personali, se trasmessi a un paese terzo ai fini di un procedimento penale, possono essere successivamente usati da tale paese terzo soltanto ai fini di un procedimento penale.	<i>A tale previsione, come visto dava attuazione l'articolo 7, comma 1, lett. c), e comma 2.</i>	V. supra articolo 7, comma 3.	
5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi	5. Il presente articolo non si applica ai dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi			

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.	della presente decisione quadro e provenienti dallo Stato membro medesimo.			
Articolo 10	Articolo 10	Art. 10		
Lingue	Lingue	(Lingua degli atti nello scambio di informazioni)		
Nel presentare una richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente trasmette allo Stato membro richiesto il modulo che figura in allegato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo. Lo Stato membro richiesto risponde in una delle proprie lingue ufficiali oppure in un'altra lingua accettata da entrambi gli Stati membri. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, ogni Stato membro può indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.	Nel presentare una richiesta di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lo Stato membro richiedente trasmette allo Stato membro richiesto il modulo che figura in allegato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di quest'ultimo. Lo Stato membro richiesto risponde in una delle proprie lingue ufficiali oppure in un'altra lingua accettata da entrambi gli Stati membri. All'atto dell'adozione della presente decisione quadro o successivamente, ogni Stato membro può indicare, in una dichiarazione al segretariato generale del Consiglio, quali sono le lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea che accetta. Il segretariato generale del Consiglio notifica tale informazione agli Stati membri.	1. La richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto. 2. La risposta alla richiesta di informazioni sulle condanne è redatta nella lingua italiana ovvero nella lingua concordata con lo Stato richiedente.	<i>Non risulta necessaria alcuna modifica</i>	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

Articolo 11	Articolo 11 <i>Decisione quadro</i> (modifiche ex art. 1, n. 8)			
Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne	Formato e altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne			
1. All'atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le seguenti informazioni: a) informazioni che devono sempre essere trasmesse, a meno che, in singoli casi, dette informazioni siano ignote all'autorità centrale (informazioni obbligatorie): i) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti); ii) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);	1. All'atto della trasmissione delle informazioni in conformità dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3, l'autorità centrale dello Stato membro di condanna trasmette le seguenti informazioni: a) informazioni che devono sempre essere trasmesse, a meno che, in singoli casi, dette informazioni siano ignote all'autorità centrale (informazioni obbligatorie): i) informazioni relative alla persona condannata (nome completo, data di nascita, luogo di nascita composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti); ii) informazioni relative alla natura della condanna (data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva);	<i>V. articolo 4, comma 2.</i>	<i>Salvo quanto sarà in seguito rilevato circa l'inserimento della «immagine del volto» fra le cd. informazioni supplementari, si richiamano le norme del Capo III del d.lgs. 74, già riportate nella tabella di concordanza in precedenza trasmessa.</i>	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

iii) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e iv) informazioni relative al contenuto della condanna (in particolare la pena, eventuali sanzioni supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena); b) informazioni che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziario (informazioni facoltative): i) nome dei genitori della persona condannata; ii) numero di riferimento della condanna; iii) luogo del reato; e iv) interdizioni derivanti dalla condanna; c) informazioni che devono essere trasmesse, se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):	iii) informazioni relative al reato che ha determinato la condanna (data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili); e iv) informazioni relative al contenuto della condanna (in particolare la pena, eventuali sanzioni supplementari, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena); b) informazioni che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziario (informazioni facoltative): i) nome dei genitori della persona condannata; ii) numero di riferimento della condanna; iii) luogo del reato; e iv) interdizioni derivanti dalla condanna; c) informazioni che devono essere trasmesse, se sono a disposizione dell'autorità centrale (informazioni supplementari):			
---	---	--	--	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

i) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; ii) impronte digitali prese a questa persona; e iii) eventuali pseudonimi. Inoltre, l'autorità centrale può trasmettere altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.	i) numero d'identità o tipo e numero del documento di identificazione della persona condannata; ii) impronte digitali prese a questa persona; e iii) eventuali pseudonimi; iv) immagine del volto. Inoltre, l'autorità centrale può trasmettere altre eventuali informazioni iscritte nel casellario giudiziario relative a condanne.		<i>L'articolo 3, co. 1, lett. c), ha aggiunto il n. 2-bis) all'articolo 5-ter, comma 1, lettera c), del T.U. Casellario («2-bis) immagine del volto della persona condannata;»).</i>	
2. L'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza conserva tutte le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, lettere a) e b), ricevute in conformità dell'articolo 5, paragrafo 1, a scopo di ritrasmissione ai sensi dell'articolo 7. Allo stesso scopo può conservare le informazioni dei tipi elencati nel paragrafo 1, primo comma, lettera c), e secondo comma.	<i>Identico</i>			
3. Fino allo scadere del termine di cui al paragrafo 7, le autorità centrali degli Stati membri che non abbiano provveduto alla notifica di cui al paragrafo 6 si	3. Le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono le seguenti informazioni per via elettronica attraverso ECRIS e in formato standardizzato		<i>L'articolo 3, co. 1, lett. g), ha aggiunto il comma 1-ter) all'articolo 42 del T.U. Casellario, riportato nella colonna a destra, con cui</i>	<i>1-ter. Quando, in conseguenza di modifiche normative intervenute nella disciplina degli scambi tra i casellari giudiziari europei ovvero di atti di esecuzione adottati dalla</i>

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

trasmettono tutte le informazioni in conformità dell'articolo 4, le richieste in conformità dell'articolo 6, le risposte in conformità dell'articolo 7 e altre informazioni pertinenti con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità. Una volta scaduto il termine di cui al paragrafo 7 del presente articolo, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono dette informazioni per via elettronica, in formato standardizzato.	conformemente alle norme che devono essere stabilite negli atti di esecuzione: a) le informazioni di cui all'articolo 4; b) le richieste di cui all'articolo 6; c) le risposte di cui all'articolo 7; e d) altre informazioni pertinenti		<i>l'adattamento alle nuove previsioni e agli atti di esecuzione è stato rimesso a un decreto del Ministero della giustizia.</i>	Commissione europea per la disciplina di tali scambi, occorre aggiornare le regole procedurali di carattere tecnico-operativo, il Ministero della giustizia provvede con uno o più decreti emanati ai sensi del comma 1-bis all'adeguamento delle regole procedurali ivi indicate.
4. Il formato di cui al paragrafo 3 e le altre modalità per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri sono stabiliti dal Consiglio in conformità delle pertinenti procedure del trattato sull'Unione europea entro il 27 aprile 2012. Tali altre modalità includono: a) la definizione di qualsiasi modalità atta ad	<u>Soppresso</u>			

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica; b) la definizione delle modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili; c) gli eventuali adeguamenti del modulo che figura in allegato.				
5. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui ai paragrafi 3 e 4, per l'intera durata dell'indisponibilità resta d'applicazione il paragrafo 3, primo comma.	4. Ove non fosse disponibile la via di trasmissione di cui al paragrafo 3, le autorità centrali degli Stati membri si trasmettono tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta, in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertare l'autenticità dell'informazione, tenendo conto della sicurezza della trasmissione. Se la via di trasmissione di cui al paragrafo 3 non è			

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	disponibile per un periodo significativo, lo Stato membro interessato ne informa gli altri Stati membri e la Commissione.			
6. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari all'impiego del formato standardizzato e alla sua trasmissione per via elettronica agli altri Stati membri. Esso notifica al Consiglio da quale data sia in grado di effettuare tali trasmissioni. 7. Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 6 entro tre anni a decorrere dall'adozione del formato e delle modalità di scambio per via elettronica delle informazioni sulle condanne.	5. Ciascuno Stato membro procede agli adeguamenti tecnici necessari per poter il suo uso del formato standardizzato per trasmettere per via elettronica attraverso ECRIS tutte le informazioni di cui al paragrafo 3 agli altri Stati membri. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione da quale data sarà in grado di effettuare tali trasmissioni.			
	Articolo 11 bis Decisione quadro		NOTE Nel decreto legislativo n. 74 viene introdotto l'articolo 1-bis, che riproduce - con lievi adattamenti - l'articolo 3 del decreto legislativo n. 75 (contestualmente abrogato:	Art. 1-bis
	Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS)			(Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali)

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	1. Ai fini dello scambio elettronico di informazioni estratte dal casellario giudiziale in conformità della presente decisione quadro, è istituito un sistema informatico decentrato basato sulle banche dati di casellari giudiziali di ciascuno Stato membro, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS). È composto dai seguenti elementi: a) implementazione di riferimento ECRIS; b) infrastruttura di comunicazione comune tra le autorità centrali che forma una rete cifrata. Per assicurare la riservatezza e l'integrità delle informazioni sui precedenti penali trasmesse ad altri Stati membri, si deve ricorrere a idonee misure tecniche e organizzative, tenendo conto dello stato dell'arte, del costo relativo all'attuazione e dei rischi associati al trattamento delle informazioni. 2. Tutti i dati estratti dai casellari giudiziali sono conservati unicamente nelle		v. art. 4 dello schema di decreto), dedicato all'istituzione del sistema informatico nazionale che coopera con ECRIS, affidandone la gestione all'Ufficio centrale del Casellario (v. articolo 2, lettera b). Tale sostanziale "trasferimento" della previsione riproduce specularmente quello attuato dall'articolo 1, punto 9, della direttiva, che ha interpolato nel testo della decisione quadro l'articolo 3 della decisione 2009/316, oramai - come detto - "sostituita". Non si individuano ulteriori modifiche da apportarsi con norma primaria.	1. E' istituito un sistema informatizzato che coopera con il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, conformemente all'articolo 11-bis della decisione quadro 2009/315/GAI del 6 aprile 2009. 2. L'Ufficio centrale di cui agli articoli 2, comma 1, lettera p), e 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, cura la gestione del sistema informatizzato di cui al comma 1.
--	--	--	---	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	banche dati gestite dagli Stati membri 3. Le autorità centrali degli Stati membri non hanno un accesso diretto alle banche dati di casellari giudiziali degli altri Stati membri. 4. Lo Stato membro interessato è responsabile della gestione dell'implementazione di riferimento ECRIS e delle banche dati che conservano, inviano e ricevono informazioni estratte dai casellari giudiziali. L'agenzia dell'Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA) istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio sostiene gli Stati membri nell'ambito dei suoi compiti stabiliti dal regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio. 5. La Commissione è responsabile del funzionamento dell'infrastruttura di comunicazione comune. Questa soddisfa i requisiti di sicurezza			
--	--	--	--	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	necessari e risponde pienamente alle esigenze di ECRIS. 6. eu-LISA fornisce, sviluppa ulteriormente e gestisce l'implementazione di riferimento ECRIS. 7. Ciascuno Stato membro sostiene i propri costi per l'attuazione, la gestione, l'uso e la manutenzione della propria banca dati di casellari giudiziali e per l'installazione e l'uso dell'implementazione di riferimento ECRIS. La Commissione sostiene i costi per l'attuazione, la gestione, l'uso, la manutenzione e il futuro sviluppo dell'infrastruttura di comunicazione comune. 8. Gli Stati membri che utilizzano il proprio software nazionale di implementazione ECRIS a norma dell'articolo 4, paragrafi da 4 a 8, del regolamento (UE) 2019/816 possono continuare a utilizzare il proprio software nazionale di implementazione ECRIS al posto dell'implementazione di riferimento ECRIS, a condizione che soddisfino tutte			
--	---	--	--	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	le condizioni di cui a detti paragrafi.			
	<i>Articolo 11 ter Decisione quadro</i>		<u>NOTE</u>	
	<i>Atti di esecuzione</i>			
	1. La Commissione stabilisce con atti di esecuzione:		<i>Si rinvia a quanto osservato all'articolo 11, par. 3, della decisione quadro.</i>	
	a) il formato standardizzato di cui all'articolo 11, paragrafo 3, anche per quanto riguarda le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna e le informazioni relative al contenuto della condanna;			
	b) le norme concernenti l'attuazione tecnica di ECRIS e lo scambio di dati sulle impronte digitali;			
	c) le altre modalità tecniche per organizzare e agevolare gli scambi di informazioni sulle condanne fra le autorità centrali degli Stati membri, comprese: i) le modalità per agevolare la comprensione delle informazioni trasmesse e la loro traduzione automatica;			

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	<i>ii) le modalità di scambio delle informazioni per via elettronica, in particolare con riferimento alle specifiche tecniche da usare e, se necessario, alle procedure di scambio applicabili.</i>			
	<i>2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 12 bis, paragrafo 2.</i>			
Articolo 12 Rapporti con altri strumenti giuridici 1. Nei rapporti tra gli Stati membri la presente decisione quadro completa le disposizioni dell'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, dei suoi protocolli aggiuntivi del 17 marzo 1978 e dell'8 novembre 2001, della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale fra gli Stati membri dell'Unione europea e	<i>Identico</i>		<i>La norma non è da implementarsi in ambito nazionale.</i>	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

relativo protocollo del 16 ottobre 2001. 2. Ai fini della presente decisione quadro gli Stati membri rinunciano a far valere, nei reciproci rapporti, le loro eventuali riserve sull'articolo 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale. 3. Fatta salva la loro applicazione nei rapporti fra Stati membri e Stati terzi, la presente decisione quadro sostituisce nei rapporti tra gli Stati membri che hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, e al più tardi a decorrere dal 27 aprile 2012, le disposizioni dell'articolo 22 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, quali completate dall'articolo 4 del citato protocollo aggiuntivo alla Convenzione stessa, del 17 marzo 1978. 4. La decisione 2005/876/GAI è abrogata. 5. La presente decisione quadro lascia impregiudicata l'applicazione di disposizioni				
---	--	--	--	--

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

più favorevoli contenute in accordi bilaterali o multilaterali fra Stati membri.				
	Articolo 12 bis (Decisione quadro) Procedura di comitato 1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.		La norma non è da implementarsi in ambito nazionale.	
Articolo 13 Attuazione 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente decisione quadro entro il 27 aprile 2012. 2. Gli Stati membri trasmettono al segretariato generale del Consiglio e alla Commissione il	Identico		La norma non è da implementarsi in ambito nazionale.	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

testo delle disposizioni inerenti al recepimento nella legislazione nazionale degli obblighi imposti dalla presente decisione quadro. 3. In base a tali informazioni, entro il 27 aprile 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro, corredata se del caso da proposte legislative.				
	Articolo 13 bis Decisione quadro			
	Presentazione di relazioni da parte della Commissione e riesame		<i>La norma non è da implementarsi in ambito nazionale.</i>	
	1. Entro l'29 giugno 2023, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente decisione quadro. La relazione valuta in che misura gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente decisione quadro, compresa la sua attuazione tecnica. 2. La relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte legislative.			

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	3. La Commissione pubblica una relazione periodica sugli scambi delle informazioni estratte dai casellari giudiziali tramite ECRIS e sull'uso di ECRIS-TCN, basata in particolare sulle statistiche fornite da eu-LISA e dagli Stati membri in conformità del regolamento (UE) 2019/816. Essa è pubblicata per la prima volta un anno dopo la presentazione della relazione di cui al paragrafo 1. 4. La relazione della Commissione di cui al paragrafo 3 riguarda, in particolare, il livello di scambio delle informazioni fra Stati membri, anche in riferimento a cittadini di paesi terzi, nonché l'obiettivo delle richieste e il relativo numero, comprese le richieste a fini diversi da un procedimento penale, come i controlli sui precedenti e le richieste di informazioni delle persone interessate in merito ai propri casellari giudiziali			
Articolo 14 Entrata in vigore La presente decisione quadro entra in vigore il ventesimo			<i>La disposizione non è da implementarsi in ambito nazionale.</i>	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> .				
	<i>Articolo 2 Direttiva</i> Sostituzione della decisione 2009/316/GAI La decisione 2009/316/GAI è sostituita in relazione agli Stati membri vincolati dalla presente direttiva, fatti salvi gli obblighi di tali Stati membri relativi al termine di recepimento di tale decisione.		<i>Si rinvia a quanto osservato in relazione ai nuovi articoli 11(3) e 11-bis della decisione quadro, così come modificata dalla direttiva.</i>	
	<i>Articolo 3 Direttiva</i> Recepimento 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 28 giugno 2022. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse		<i>Le nuove disposizioni interne entreranno in vigore il 28 giugno 2022.</i>	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla decisione sostituita dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 3. Gli Stati membri provvedono agli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 11, paragrafo 5, della decisione quadro 2009/315/GAI, come modificata dalla presente direttiva, entro il 28 giugno 2022.			
	<i>Articolo 4</i> Entrata in vigore e applicazione La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i>.		<i>La disposizione non è da implementarsi in ambito nazionale.</i>	

Tabella di concordanza della decisione quadro 2009/315/GAI come modificata dalla direttiva (UE) 2019/884

	L'articolo 2 si applica a decorrere dal 28 giugno 2022.			
	<i>Articolo 5</i> Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.		<i>La disposizione non è da implementarsi in ambito nazionale.</i>	